



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

DELIBERAZIONE

N. 48

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **Ordinaria** in **Prima** Convocazione
- Seduta **Pubblica** -

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE DELLA FUNZIONE PUBBLICA ISTRUZIONE (ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI LETT. H) DELL'ART. 14, COMMA 27, DEL D.L.78/2010).

Addì **TRENTA SETTEMBRE DUEMILASEDICI**, alle ore **21:00**, nella sala del Consiglio Comunale

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello al presente punto, risultano:

1) FABBRI MAURIZIO	P	8) ANGIOLINI GIACOMO	P
2) AURELI DANIELA ENRICA	P	9) BETTAZZI MARCO	P
3) MAZZONI DAVIDE	P	10) MARCHIONI RITA	P
4) ROCCHFORTI ELENA	P	11) NUCCI RINA	P
5) TARABUSI TOMMASO	P	12) VIGNOLI PAMELA	A
6) VANDELLI PAOLO	P	13) CARBONI GERMANO	P
7) NUCCI MARGHERITA	A		

Assiste il **SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Brizzi Clementina**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott.ssa Aureli Daniela Enrica, VICE-SINDACO**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina Scrutatori i Consiglieri: **Angiolini Giacomo, Tarabusi Tommaso, Carboni Germano.**

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria
Tributi/Personale

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Area Territorio e Sviluppo

- Segretario Comunale

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona

- Sindaco

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Assessore _____

- _____

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE DELLA FUNZIONE PUBBLICA ISTRUZIONE (ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI LETT. H) DELL'ART. 14, COMMA 27, DEL D.L.78/2010).

Relaziona Il Sindaco. Evidenzia che con la proposta in discussione, il processo di delega di funzione viene implementato e che uno degli obiettivi perseguiti è quello di uniformare i servizi e le tariffe di tutti i comuni facenti parte dell'Unione per superare le disparità di trattamento che attualmente ci sono tra cittadini di territori limitrofi. Con la gestione unificata di tutti i servizi si potranno conseguire importanti economie di scala; la delega non comporterà un maggiore costo per il Comune in quanto non si procederà alla sostituzione del la dipendente che attualmente si occupava dei servizi scolastici e che andrà in pensione.

La consigliera capogruppo del gruppo di minoranza "Castiglione 2000" Rita Marchioni evidenziando un riferimento presente nella proposta di delibera relativo ai costi, chiede se vi sono dei Comuni che non delegano i servizi.

Il Sindaco risponde che alcuni Comuni aderiranno in seguito .

La consigliera Rita Marchioni chiede come verranno gestite le uscite didattiche.

Il Sindaco risponde che le risorse per le uscite scolastiche verranno trasferite all'Unione che le girerà alla Scuola.

La consigliera Rita Marchioni dice di avere molte perplessità in merito alla deleghe di funzioni all'Unione, non per ragioni di principio ma perché non vi è alcun riscontro a consuntivo dei servizi delegati; nello specifico non vi è un controllo puntuale di come i servizi vengono gestiti, non si evince se oltre al risparmio è migliorata la qualità degli stessi.

Il Sindaco risponde che il riscontro in merito ai costi è stato dato.

La consigliera Rita Marchioni dice che ci sono dei dati ma non vi è un calcolo ponderato che tenga conto dell'intera gestione, non basta evidenziare il risparmio ma sottolinea l'importanza di monitorare anche la qualità.

Il vicesindaco Daniela Enrica Aureli afferma che mantenere il servizio in tempi così difficili è già un riscontro positivo, nel caso specifico poi viene addirittura conseguito un risparmio.

Il Sindaco ribadisce che il risparmio è stato verificato. Pone l'accento sulle difficoltà per i cogenti vincoli normativi ad effettuare sostituzioni del personale collocato in pensione ed inoltre ribadisce che se non si fosse conseguito il risparmio verosimilmente alcuni servizi non potevano essere

mantenuti per mancanza di risorse finanziarie, alcuni comuni ad esempio hanno "tagliato" il servizio di educativa scolastica per lo stesso motivo.

La consigliera Rita Marchioni ribadisce che la richiesta dei dati ponderati è stata avanzata a livello di Unione e lo stesso Presidente ha comunicato che tale controllo non è stato effettuato.

Il Sindaco risponde che per avere dei dati ponderati è necessario avere dei dati storici per effettuare il termine di paragone, è necessario di conseguenza attendere il consuntivo del secondo anno di gestione.

La consigliera Rita Marchioni conclude affermando che lo scopo delle gestioni associate non consiste soltanto nel risparmiare risorse ma anche migliorare la qualità del servizio.

Il vicesindaco Daniela Enrica Aureli evidenzia i vantaggi legati alla gestione associata ed afferma che rappresenta l'unica strada per mantenere ed ampliare i servizi, cita ad esempio il trasporto scolastico e quello relativo al rilascio del tesserino funghi.

La consigliera Rita Marchioni ribadisce che sarebbe necessario effettuare dei controlli *in itinere*, cita ad esempio la delega "in bianco" relativa alla comunicazione e chiede quali servizi sono stati effettuati a favore del Comune.

Il Sindaco risponde che l'ufficio comunicazione dell'Unione ha predisposto diversi comunicati stampa relativi a Castiglione dei Pepoli poi, non essendoci altri interventi sottopone il punto in approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con Legge Regionale n 21 del 21 dicembre 2012, "Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza", la Regione Emilia-Romagna ha approvato le misure per l'adeguamento delle funzioni amministrative sul territorio regionale ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, alla luce delle recenti disposizioni normative statali in materia di riordino territoriale e funzionale;
- con provvedimento di Giunta Regionale n. 286 del 18 marzo 2013 la Regione Emilia-Romagna ha definito gli ambiti territoriali omogenei per area geografica per lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni obbligati ai sensi dell'art. 14, commi 27 e 28, del DL n.78/2010, nonché per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3° e 4° della Costituzione;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 48 DEL 30/09/2016

- in data 22 ottobre 2013 è stato sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, composta dai Comuni di: Castel d'Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Marzabotto, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e Vergato;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 211 del 30 ottobre 2013, in sostituzione del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 76/2013, è stato approvato il Decreto di estinzione della Comunità Montana dell'Appennino Bolognese per trasformazione in "Unione dell'Appennino Bolognese", ai sensi dell'art. 32 comma 2 della L.R. n. 9/2013, con decorrenza 1° gennaio 2014;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.244 del 31 dicembre 2013 è stato approvato il piano successorio della Comunità Montana dell'Appennino Bolognese, con il quale è disposta la successione a titolo universale da parte dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, che subentra all'estinta Comunità montana;

Rilevato che nel corso del 2014 i Comuni aderenti hanno delegato all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese le seguenti funzioni: promozione culturale e turistica, protezione civile, sistema locale dei servizi sociali, gestione del personale, sportello unico telematico per le attività produttive (S.U.A.P.), Servizi informatici e telematici e Centrale Unica di Committenza; sulla base di specifici progetti organizzativi-funzionali e che nel corso del 2015 i Comuni hanno delegato all'Unione la funzione relativa alla comunicazione istituzionale;

Visto l'art. 3 dello Statuto dell'Unione di Comuni dell'Appennino Bolognese, ai sensi del quale:

- l'Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti, in conformità alle vigenti leggi in materia. A tal fine, essa costituisce ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico e delle Leggi Regionali;
- è compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi comunali (Statuto e Regolamenti);

Richiamati:

- la Deliberazione di Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese n. 38 del 29/6/2015 di approvazione del Progetto Organizzativo-Funzionale per la Gestione del Servizio Sociale Territoriale dell'Istituzione Servizi Sociali dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 48 DEL 30/09/2016

- deliberazione del CDA dell'Istituzione Servizi Sociali Educativi e Culturali nr 4/2015 di approvazione del Progetto Organizzativo-Funzionale per la Gestione del Servizio Sociale Territoriale, tra il quale rientra il servizio dell'area educativa-scolastica;
- la deliberazione di Giunta dell'Unione nr. 48/2015 di approvazione del Progetto Organizzativo-dell'area educativa-scolastica e coordinamento pedagogico, in relazione all'attività di integrazione scolastica a partire dall'a.s. 2015/2016;
- determinazione dirigenziale nr. 538/2015 di affidamento dei servizi educativo/assistenziale per l'integrazione scolastica ai sensi della legge nr. 104/1992, per tutti i Comuni aderenti all'Unione;
- la Deliberazione di Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese n. 48/2016 avente ad oggetto "gestione associata dei servizi educativi 0-3 anni a gestione diretta. trasferimento di personale e proroga personale flessibile";

Dato atto che:

- con decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (art. 14 commi 28 e ss.) il legislatore nazionale ha sancito per i Comuni più piccoli (popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane) l'esercizio in forma obbligatoriamente associata, mediante unione di comuni o convenzione, di tutte le funzioni fondamentali, come individuate dallo stesso articolo comma 27;
- che il legislatore regionale (L.R. 21/2012) ha esteso tale obbligo anche ai Comuni superiori a tale dimensione demografica, limitatamente ad alcune funzioni fondamentali, al fine di realizzare ambiti gestionali effettivamente ottimali;
- che i termini per l'esercizio in forma associata di all'articolo 14, comma 31-ter, , sono stati da ultimo differiti al 31 dicembre 2016 (art. 4 comma 4 d.l. 210/2015 c.d. Milleproroghe);
- il Programma di riordino per l'individuazione dell'unica forma pubblica di gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali L.R. 12/2013 prevede, tra le proprie linee di indirizzo, la progressiva gestione unitaria da parte dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese con procedure diversificate e temporalmente graduate del servizio educativo-scolastico, della funzione pubblica istruzione, dell'area delle politiche abitative e dell'area famiglie minori e vulnerabilità sociale;

Considerato che al fine di completare il percorso già tracciato con gli indirizzi espressi e gli atti già adottati dai Comuni e dall'Unione in ambito sociale con riferimento ai servizi educativi per l'infanzia ed all'attività di integrazione scolastica, si ritiene opportuno provvedere alla delega della

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 48 DEL 30/09/2016

funzione pubblica istruzione (organizzazione e gestione dei servizi scolastici lett. h) dell'art. 14, comma 27, del D.L.78/2010);

Vista la convenzione così elaborata, sulla scorta del modello predisposto dal Servizio Riordino Sviluppo Territoriale ed Istituzionale della Regione Emilia-Romagna, allegata in schema alla presente proposta a farne parte integrante e sostanziale, e dato atto che la stessa disciplina il conferimento all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, della funzione relativa alla Pubblica Istruzione, rientrando nell'ambito applicativo della predetta funzione i seguenti servizi individuati a titolo esemplificativo:

Erogazione di Servizi per favorire la frequenza scolastica

Gestione Refezione Scolastica (iscrizioni e inquadramento in fasce di contribuzione, emissione titoli di pagamento e controllo evasione);

Gestione Trasporto Scolastico (iscrizioni e inquadramento in fasce di contribuzione, emissione titoli di pagamento e controllo evasione)

Gestione servizi conciliativi Pre e Post Scuola – Pomeriggi Integrativi (iscrizioni, emissioni pagamenti, controllo);

Erogazione Contributi per fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo;

Convenzione con le scuole dell'infanzia paritarie;

Progetti di qualificazione scolastica 6-14 anni;

Organizzazione Uscite didattiche;

Convenzioni con Istituti Comprensivi per utilizzo personale A.T.A

Promozione e organizzazione di attività estive a carattere ludico ricreativo

Interventi estivi per l'integrazione dei minori diversamente abili

Visto l'art. 7 dello Statuto dell'Unione che disciplina le modalità di conferimento dei servizi e le maggioranze necessaria;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 TUEL 267/2000;

Con Voti favorevoli 8, astenuti 3 (Marchioni, Rina Nucci, Carboni);


DELIBERA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 48 DEL 30/09/2016

1. **Di approvare** la convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese della funzione PUBBLICA ISTRUZIONE (organizzazione e gestione dei servizi scolastici) (lett. h) dell'art. 14, comma 27, del D.L.78/2010) nel testo allegato alla presente deliberazione;

2. **Di dare atto che:**
 - la definizione delle modalità di trasferimento e di svolgimento di tali servizi saranno specificate nel progetto organizzativo iniziale, recante anche il bilancio preventivo la dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del servizio;
 - il progetto organizzativo funzionale sarà soggetti ad approvazione da parte delle Giunte dei Comuni aderenti e, successivamente, della Giunta dell'Unione;

3. **Di dichiarare**, con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, data l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, quarto comma del T.U.E.L. n. 267/2000.



CASTEL D'AIANO
CASTEL DI CASIO
CASTIGLIONE DEI PEPOLI
GAGGIO MONTANO
GRIZZANA MORANDI
MARZABOTTO
MONZUNO
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
VERGATO

UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE
(Città Metropolitana di Bologna)

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE DELLA FUNZIONE PUBBLICA ISTRUZIONE (ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI lett. h) dell'art. 14, comma 27, del D.L.78/2010)

Rep. n.

Il giornodel mese di.....dell'anno, nella Sede dell'Unione dei Comuni, con la presente convenzione, tra i signori:

-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI ... (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI ... (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI ... (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI ... (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI ... (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI ... (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;

-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI ... (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'UNIONE DEI COMUNI ... (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. ... del ..., dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO:

- i Comuni di CASTEL D'AIANO, CASTEL DI CASIO, CASTIGLIONE DEI PEPOLI, GAGGIO MONTANO, GRIZZANA MORANDI, MARZABOTTO, MONZUNO, SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO, VERGATO, tutti facenti parte della Comunità Montana dell'Appennino Bolognese, soppressa giusto provvedimento del Presidente della Regione Emilia-Romagna, nr. 76 del 14 maggio 2013, come modificato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale nr. 211 del 30 ottobre 2013, hanno espressamente manifestato la volontà di assicurare la gestione associata di funzioni e servizi, attraverso la costituzione di un'Unione di Comuni Montani, approvandone il relativo statuto e l'atto costitutivo;
- L'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese subentra alla Comunità Montana dell'Appennino Bolognese a titolo universale ai sensi dell'art. 32 comma 2 della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9, "*Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione*";
- in data 22 ottobre 2013 è stato sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, composta dai Comuni di: Castel d'Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Marzabotto, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e Vergato;
- nella medesima data si sono insediati gli organi dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese;
- che i sopra elencati Comuni appartenenti all'Unione, hanno manifestato la decisioni di conferire all'Unione le funzioni relative al servizio di pubblica istruzione, approvando nel contempo il

relativo schema di convenzione;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, per brevità chiamata Unione, della funzione relativa alla Pubblica Istruzione, da parte dei Comuni aderenti.

2. Rientrano, in particolare, nell'ambito di applicazione della presente convenzione i seguenti servizi a titolo esemplificativo:

Erogazione di Servizi per favorire la frequenza scolastica

Gestione Refezione Scolastica (iscrizioni e inquadramento in fasce di contribuzione, emissione titoli di pagamento e controllo evasione);

Gestione Trasporto Scolastico (iscrizioni e inquadramento in fasce di contribuzione, emissione titoli di pagamento e controllo evasione)

Gestione servizi conciliativi Pre e Post Scuola – Pomeriggi Integrativi (iscrizioni, emissioni pagamenti, controllo);

Erogazione Contributi per fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo;

Convenzione con le scuole dell'infanzia paritarie;

Progetti di qualificazione scolastica 6-14 anni;

Organizzazione Uscite didattiche;

Convenzioni con Istituti Comprensivi per utilizzo personale A.T.A

Promozione e organizzazione di attività estive a carattere ludico ricreativo

Interventi estivi per l'integrazione dei minori diversamente abili

3. La presente convenzione si colloca nell'ambito già tracciato con gli indirizzi espressi e gli atti già adottati dai Comuni e dall'Unione in ambito sociale con riferimento ai servizi educativi per l'infanzia ed all'attività di integrazione scolastica.

4. L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.

5. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura dell'Ufficio personale, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

6. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art 2, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

Art. 2 – MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con la decorrenza stabilita all'art. 8.
2. Da tale data l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti.
3. In relazione alle materie di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica; le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione. Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze di indirizzo politico nonché le competenze a carattere generale o trasversale.
4. Qualora il conferimento non avvenga da parte di tutti i Comuni aderenti all'Unione, la Giunta ed il Consiglio dell'Unione si riuniscono e deliberano con modalità di astensione obbligatoria per i comuni non interessati alla decisione, ai sensi dell'art. 20, 1° comma, della Lr.21/2012 e dell'art... dello statuto dell'Unione.
5. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, attraverso il proprio organismo strumentale denominato Istituzione Servizi Sociali Educativi e Culturali, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.
6. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal precedente comma, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 3 della presente convenzione.
7. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 4 della presente convenzione.
8. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 6 della presente convenzione.
9. Il Responsabile della struttura organizzativa dell'Unione, che svolge le funzioni in oggetto, viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. Egli gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati e/o gli sportelli territoriali eventualmente costituiti.
10. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione.

Art. 3 – DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito o comandato dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art.1 e nel rispetto degli obiettivi e dei vincoli di contenimento della spesa complessiva di personale.
2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti dalla data di cui al precedente art. 2, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.

4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il comando, il personale necessario dalla data prevista ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della presente convenzione.

5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.

6. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del Servizio competente vengono annualmente determinate nell'ambito del progetto organizzativo-funzionale del servizio predisposto dall'Unione. Le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

Art. 4 - RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione accertati al bilancio dell'Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge.

2. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

3. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.

4. Il riparto della spesa a carico dei Comuni avviene in relazione agli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente o a diversi criteri ponderali definiti di concerto dai comuni aderenti, con i singoli bilanci di servizio annuali. Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i Comuni interessati. Si applica in relazione agli investimenti quanto previsto dall'art. 6 della presente convenzione.

5. Gli organi dell'Unione possono intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l'intero onere, con particolare riferimento al primo triennio di vigenza della convenzione, in modo tale da rendere graduale l'impatto del passaggio ai criteri di riparto.

6. La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale ed un rendiconto di gestione approvato dalla giunta dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione anche in termini di autorizzazione alla spesa.

7. L'Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato:

- l'ipotesi di bilancio preventivo annuale nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;
- il rendiconto di gestione nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.

e comunque compatibilmente con i termini previsti per le procedure di approvazione dei rispettivi documenti di programmazione contabile-finanziaria.

8. Il bilancio del servizio è su base annua alla stregua dei bilanci degli Enti Locali. Il bilancio annuale di previsione del servizio è approvato previa concertazione con i Comuni aderenti al servizio, ciascuno dei quali assume l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci le stesse somme di riferimento. In caso negativo la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico - amministrativa per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari.

9. Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli Comuni, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali, a seguito di opportuna concertazione, apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico - amministrativa. L'informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato. Eventuali differenze di gestione rilevate a consuntivo saranno iscritte nel bilancio di previsione del servizio del secondo anno successivo o utilizzate per specifici progetti.

10. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza trimestralmente e comunque l'ultima rata entro il 30/11. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

Art. 5 - SEDE DEL SERVIZIO

1. La sede è stabilita nel progetto organizzativo-funzionale presso gli uffici dell'Unione o dei Comuni aderenti al Servizio, che avrà anche sedi operative territoriali stabilite negli uffici dei Comuni che costituiscono l'Unione.

2. Presso ognuno dei Comuni costituenti l'Unione potrà essere attivo un referente e/o uno sportello territoriale, fermi restando gli ulteriori aspetti organizzativi definiti dalla Giunta e dalla dirigenza dell'Unione, sentiti gli enti interessati.

ART. 6 - BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto fra la Giunta dell'Unione e quella del Comune concedente.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

6. L'Unione, salvo diverso specifico accordo, utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

7. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.

8. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione, salvo diverso accordo. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'utilizzatore.

ART. 7 PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione potrà stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 19 co. 5 della l.r.21/2012 e ss. mm. con altre Unioni o con Comuni singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni.

2. Gli enti richiedenti ne pagheranno il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre una quota forfettaria prevista dalla Giunta dell'Unione su proposta del responsabile dell'ufficio finanziario, tenuto conto del tempo necessario ad erogarli e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.

3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

ART. 8 - DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE - CONTROLLI E GOVERNANCE

1. La presente convenzione decorre dalla data specificata nel primo progetto organizzativo-funzionale del Servizio approvato dalla giunta dell'Unione e dei singoli Comuni aderenti, ed ha durata indeterminata come previsto dall'art ... dello Statuto dell'Unione dei Comuni.

2. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.

3. Si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra Unione e Comuni aderenti nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo.

ART. 9 – RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIoglimento DELL'UNIONE

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto dell'Unione in ordine anche alla durata minima dei conferimenti, che ai sensi dell'art.24, co.6, l.r.21/2012 è fissato in 5 anni, la retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione può comportare la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante, deciso da parte del Consiglio dell'Unione, del personale conferito dal Comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, primo periodo, il Consiglio dell'Unione può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'Unione deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da proporsi da parte della Giunta dell'Unione e da approvarsi da parte del Consiglio dell'Unione.

2. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano all'Unione.

3. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione.

4. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carica all'Unione, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell'Unione, è designato come Comune Capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.

5. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.

6. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

ART. 10 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

2.L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt.28 e 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza

ART. 11 - CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 12 - RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 13 - REGISTRAZIONE

Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al dpr 131/86

ART. 14 - NORME TRANSITORIE E FINALI (EVENTUALE)

1.. Ai sensi dell'art. ... dello Statuto fino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, applicando i regolamenti in vigore nel Comune aderenti al Servizio

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

(Provincia di BOLOGNA)

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

P.I. 00702191206

C.F. 80014510376

Allegato A) alla delibera n. 48 /CC del 30/09/2016

avente ad oggetto: **APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE DELLA FUNZIONE PUBBLICA ISTRUZIONE (ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI LETT. H) DELL'ART. 14, COMMA 27, DEL D.L.78/2010).**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Tecnica*

IL RESPONSABILE DI AREA

(Cavicchi Cristina)

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Contabile*

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(Antonelli Denise)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 48 del 30/09/2016

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE DELLA FUNZIONE PUBBLICA ISTRUZIONE (ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI LETT. H) DELL'ART. 14, COMMA 27, DEL D.L.78/2010).

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL VICE-SINDACO
Dott.ssa AURELI DANIELA ENRICA

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA BRIZZI CLEMENTINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).